



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI  
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE  
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO**

*(ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015)*

**RELAZIONE TECNICA**

**Premessa**

In ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 1, commi 611 e 612, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'Università degli Studi di Teramo ha redatto il proprio Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ateneo, di seguito denominato Piano di razionalizzazione, da sottoporre al controllo della competente sezione regionale della Corte dei conti. Al fine di rendere possibile la stesura del Piano di razionalizzazione, l'Ateneo ha proceduto alla nomina di una Commissione (D.R. n. 369 del 10 luglio 2015), composta da docenti e da personale amministrativo, la quale si è avvalsa del fondamentale contributo degli uffici dell'Area degli Affari generali ed Istituzionali, tutti ugualmente determinanti per la redazione del presente Piano.

La Commissione non appena istituita ha provveduto a dotarsi di un cronoprogramma e a stilare un Piano operativo di razionalizzazione, presentati e approvati entrambi dagli organi competenti dell'Ateneo nelle sedute del 22 luglio 2015, col parere favorevole del Collegio dei Revisori, e successivamente inviati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le tappe operative del cronoprogramma sono state scadenze in modo da tale da consentire agli organi di vertice dell'Ateneo di deliberare sul Piano di razionalizzazione entro e non oltre il dicembre 2015.

Il Piano di razionalizzazione è stato predisposto seguendo i criteri preventivamente fissati dalla legge n. 190/2014 (art. 1, c. 611) così riassumibili:

- dismettere le società e/o le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente partecipante (*lett. a*);
- dismettere le società e/o le partecipazioni societarie composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*lett. b*);
- dismettere le società e/o le partecipazioni societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate (*lett. c*). La verifica non si estende ad attività analoghe svolte da enti pubblici strumentali dell'Ateneo, come pure previsto dalla norma, in quanto l'Ateneo non ha partecipazioni del tipo sopra indicato;
- ridurre i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (*lett. e*);

- non può trovare invece applicazione il criterio di cui alla *lett. d)* del citato art. («aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica») dal momento che trattasi di criterio chiaramente non riferibile all'Amministrazione in esame.

Si è così passati ad individuare le partecipazioni che rientrano nell'ambito applicativo della norma, le quali, stando ad una interpretazione letterale del dispositivo normativo, sono classificabili in almeno due fattispecie: 1) le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente in condizione di "controllo" (ex art 2359 c.c.); 2) le società partecipate dal medesimo Ente con una quota non di controllo o minoritaria, dirette e indirette.

Considerato il tenore della norma si è quindi stabilito di prendere in considerazione unicamente le società e i consorzi costituiti in forma societaria partecipati dall'Università di Teramo, sebbene in una prima fase, e cioè in sede di relazione tecnica al Piano operativo, inviata alla sezione regionale della Corte dei conti, la Commissione ha preferito, con scelta condivisa da Rettore e Direttore Generale, fornire all'organo di controllo un resoconto più articolato su tutti gli enti partecipati dall'Ateneo, inclusa la partecipazione agli enti con forma diversa dalla societaria, e lo si è fatto in conformità al canone della trasparenza che guida l'agire dell'Amministrazione in esame.

La presente relazione è articolata in tre parti.

La prima, illustra la metodologia che la Commissione ha seguito nell'applicazione dei criteri della legge e le valutazioni che ne sono conseguite. Si ritiene importante evidenziare però, già in sede di premessa, che i criteri di valutazione offerti dal legislatore sono stati applicati tenendo conto della specifica missione dell'Ente. La peculiarità della missione universitaria in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico richiede, infatti, investimenti di cui non è esaustiva una valutazione in termini meramente economici o quantitativi, come invece richiesto dalla legge, la quale, logicamente, si rivolge a plurimi soggetti con caratteristiche non sempre omogeneizzabili tra loro. Naturalmente, e conformemente allo spirito della legge, in tutte le fattispecie esaminate si è proceduto sempre tenendo presente la possibilità di conseguire una maggiore efficienza ed economicità dell'organizzazione dell'Ente dalla quale può senz'altro derivare un miglior funzionamento della medesima organizzazione.

Nella seconda parte si è passati ad illustrare il rispetto - e la sostenibilità - dei requisiti previsti dalla legge n. 190/2014 per ogni singola società presa in considerazione. Per agevolare la lettura si è ritenuto utile inserire anche un piccolo quadro riassuntivo da cui si evincono in forma sintetica le posizioni delle singole società rispetto ai requisiti richiesti dalla legge.

La terza e ultima parte è riservata alle conclusioni del lavoro.

## **PARTE PRIMA. METODOLOGIA E DESCRIZIONE DEI CRITERI**

La Commissione ha, inizialmente, presa visione e conoscenza dell'intero sistema delle partecipazioni dell'Università degli Studi di Teramo, raccogliendo per il tramite dell'Ufficio competente tutte le informazioni disponibili. Si è così potuto procedere alla stesura del Piano operativo, successivamente inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, da cui si sono prese le mosse per individuare le società aventi le caratteristiche richieste dalla normativa e, di seguito, sempre per il tramite dell'Ufficio coadiuvante, sono stati raccolti i dati più significativi sotto il profilo giuridico, economico e patrimoniale delle società selezionate.

E' così emerso che l'Università degli Studi di Teramo detiene quote partecipative, dirette e indirette, in Società cooperative a responsabilità limitata (7), in Spin-off (2), in Società a

responsabilità limitata (2, di cui una già soggetta al procedimento di liquidazione) in un Consorzio interuniversitario costituito in forma societaria (ALMA LAUREA), in Società cooperativa consortile a responsabilità limitata (3) e in una Società cooperativa consortile (DAQ Olio d'oliva d'Abruzzo).

In ragione delle diverse tipologie funzionali delle partecipate si è ritenuto necessario procedere al loro esame separatamente, adattando i criteri valutativi alle suddette tipologie. Naturalmente, per ognuna di esse si è proceduto valutando l'entità della partecipazione detenuta dall'Ateneo (in termini di quota del capitale sociale), e considerando altresì gli oneri gravanti sullo stesso.

In linea generale, in merito all'applicazione dei criteri si è rilevato quanto segue:

### **1) Eliminazione di società e/o partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente**

Al fine di poter valutare la necessità o meno di qualunque società partecipata dall'Ateneo si è ritenuto opportuno vagliare l'utilità **attuale ed effettiva** delle medesime in relazione allo scopo istituzionale per il quale all'origine l'Università ha ritenuto di porre in essere la partecipazione. La Commissione ha cioè ritenuto di dover adattare il criterio della dismissione delle società alle esigenze funzionali che per il loro tramite l'Ateneo ha inteso, ed intende ancora, perseguire.

Per tale ragione, la Commissione ha giudicato opportuno coinvolgere sul punto le strutture dell'Università interessate, allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie e le valutazioni in merito al criterio da applicare. Si è inoltre proceduto alla necessaria acquisizione dei bilanci e là dove fosse necessario alle visure presso la Camera di commercio. Allo stato attuale, dai dati e dalle informazioni acquisite dagli Uffici, non risultano partecipazioni inattive.

Per quel che concerne gli **spin-off** si ha motivo di credere che il criterio di cui all'art. 1, c. 611 *lett. a)* non è pienamente applicabile, in quanto questa forma di partecipazione consiste in un modello legale previsto dal legislatore per consentire all'Università di svolgere, mediante adeguati e flessibili strumenti privatistici, i propri compiti istituzionali di ricerca applicata e trasferimento tecnologico. Per definizione, infatti, lo spin-off comprende ogni iniziativa imprenditoriale, alla quale l'Università partecipa in qualità di socio, avente come scopo lo sfruttamento dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi derivanti dall'attività di ricerca dell'Università. L'attivazione di tali società è anzi da considerare in termini di arricchimento qualitativo ed economico per l'Ateneo.

Al riguardo l'art. 2 del D.R. n. 222 del 16/04/2015 recante il *“Regolamento per la costituzione di spin-off e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi di Teramo”* chiarisce che *“L'università favorisce la costituzione di spin-off per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) creare il contatto tra le strutture di ricerca dell'Università, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio, in modo tale da sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e dare ampia diffusione alla nascita di nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale (...); b) promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nel mondo accademico e nei giovani laureati, valorizzando le attività di ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le strutture di ricerca; c) assumere una funzione di indirizzo e garanzia delle attività imprenditoriali generate all'interno delle proprie strutture (...).”*

L'ateneo inoltre ha anche risolto il problema della gestione dello spin-off dopo il cosiddetto periodo di *“incubazione”* presso le strutture universitarie, andando a disciplinare con il suo regolamento la sua graduale uscita dal capitale sociale della neonata impresa, anche al fine di promuovere nuovi e diversi progetti imprenditoriali.

Fatte le necessarie premesse si può ritenere che la partecipazione dell'Università alle diverse forme societarie sia coerente con le finalità istituzionali dell'Ente medesimo. Essa, d'altro canto, almeno secondo quanto emerso dai documenti messi a disposizione, non risulta particolarmente onerosa. Ciò del resto risulta anche dalla relazione del Collegio dei revisori dei Conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015, trattandosi nella quasi totalità dei casi di una partecipazione meramente simbolica che non espone l'Ateneo a rischi di ricadute di responsabilità finanziaria.

## **2. Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

Dai dati a disposizione emerge che nelle maggior parte delle società partecipate il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio, per le Università, non si ritiene applicabile per una molteplicità di ragioni.

In via generale l'applicazione del criterio in discorso dovrebbe essere ristretta a quelle società che generano oneri diretti o indiretti per l'ente partecipante, mentre nel caso dell'Università di Teramo, come provato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, tali oneri sono quasi inesistenti e non espongono l'Ateneo a rischi di responsabilità finanziaria. Tuttavia nello specifico:

Spin-off: per tali società il criterio è in radice inapplicabile. Trattandosi di una sostanziale assistenza e sostegno alla nascita delle imprese, è fisiologico che il numero di dipendenti sia limitato considerato anche il coinvolgimento in termini operativi degli amministratori.

Società altre: in questi casi il limitato numero dei dipendenti non compromette il raggiungimento dello scopo. Inoltre, nella maggior parte dei casi gli amministratori, inclusi quelli che rappresentano l'Ateneo, non percepiscono alcun emolumento trattandosi di una partecipazione gratuita.

## **3. Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile.**

La fattispecie non ricorre per nessuna delle società partecipate dall'Ateneo.

L'unica confusione può essere generata dalla denominazione sociale dei DAQ ("Distretto Agroalimentare di Qualità") presente in ben quattro società consortili partecipate dall'Ateneo, le quali, però, hanno un oggetto e un settore di sviluppo diverso l'uno dall'altro.

## **4. Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.**

Anche quest'ultimo criterio nel caso dell'Università degli Studi di Teramo non è applicabile. In generale la sua applicazione può aver luogo solo dove la partecipazione dell'Ente sia di controllo e siano quantificabili i costi per l'Ente stesso. Nel caso dell'Ateneo teramano la partecipazione, come si evince chiaramente dalle schede esplicative, non è mai di controllo in quanto trattasi di partecipazione simbolica e l'esposizione finanziaria è irrilevante.

Ciò non toglie però che la strada della riorganizzazione, con decisione condivisa con gli altri soci, è stata perseguita dall'Ateneo teramano ancor prima dell'entrata in vigore della l. n. 190/2014 per almeno due società (si v. schede della parte II), che attualmente sono in fase di liquidazione ed avviate allo scioglimento allo scopo di non generare sovrapposizione di oggetti con altre società.

## PARTE SECONDA. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Nella prima fase si è proceduto all'individuazione delle società aventi le caratteristiche richieste dalla normativa e successivamente sono stati raccolti i dati più significativi sotto il profilo giuridico, economico e patrimoniale.

È stato prodotto il seguente elenco dettagliato di tutte le società partecipate e società consortili:

Ragione sociale	Oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio	Numero amministratori	Amministratori delle società nominati dall'Ateneo	dipendenti	Indirizzo sede legale
AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE scarl	Il Polo Agire è un diffusore di innovazioni nel settore agroindustriale, trasforma le esigenze del mercato interno ed internazionale, in proposte sintonizzate con il valore della domanda di prodotti e servizi agroindustriali. Il Polo AGIRE è attivo nel mercato interno ed internazionale con proposte di alto valore di innovazione e qualità. Le aziende che lo compongono sono altamente competitive nelle produzioni e nei servizi, e con una rete di collaborazioni all'interno del Polo e con altri Poli internazionali, consentono ad AGIRE di essere protagonista delle innovazioni del settore. Le offerte di servizi e prodotti del Polo si diffondono nei maggiori canali dei mercati internazionali, rispondendo ed anticipando le esigenze della clientela con proposte riconosciute innovative, di alta qualità e in sintonia con i trend dei consumi del momento, quindi apprezzate dal trade e dai consumatori	1,00%	€ 2.000	13	0	3	Via Zona Industriale Servizi Loc. Sant' Atto 64100 Teramo (TE)
POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CAPITANK scarl	Il Polo ha come scopo l'individuazione, l'adozione, l'implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni, protocolli, piattaforme, modelli, strumenti ed informazioni utili alla ricerca ed innovazione nel settore chimico farmaceutico	0,88%	€ 2.000	7	0	2	presso Confindustria L'Aquila Via Campo di Pile 67100 L'Aquila (AQ)
CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI s.r.l.	La società spin off dell'Università degli Studi di Teramo e ha come oggetto sociale anche attività di studio e ricerca, progettazione locale e internazionale, trasferimento tecnologico, implementazione di processi di rendicontazione sociale	10,00% (quota indiretta)	0	5	1	0	Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo (TE)
CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI scarl	Il consorzio è organo di promozione e di gestione del Distretto Tecnologico QSA della Regione Abruzzo previsto dall'Accordo di Programma Quadro firmato il 22/12/2005 tra Regione Abruzzo, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il consorzio si propone: di sviluppare attività di ricerca scientifica per accelerare l'innovazione e lo sviluppo nel settore agroalimentare e agroindustriale in generale, con particolare riferimento al territorio della regione Abruzzo; di organizzare un "sistema regionale dell'innovazione" che contribuisca allo sviluppo e al trasferimento alle imprese di metodi di produzione innovativi necessari a sostenerne un adeguato livello di competitività	17,00%	0	5	1	1	Via Giovanni Gronchi, 18 Zona Industriale di Pile 67100 L'Aquila (AQ)
GAL GRAN TERAMO scarl (in liquidazione)	In data 28 giugno 2013, l'Assemblea straordinaria della società ha deliberato la messa in liquidazione della società. Il procedimento di liquidazione ha preso avvio in data 25 luglio 2013. Il progetto di bilancio finale di liquidazione risulta chiuso al 12 giugno 2015. Dal bilancio finale di liquidazione risulta una perdita di € 10.625,00	0,00%	0	0	0	0	Via A. De Benedictis, 1 64100 Teramo (TE)
CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO scarl	Il consorzio offre assistenza ad Enti ed imprese, nell'ambito della realizzazione di progetti a livello locale e internazionale, curando il management dell'intero ciclo di vita progettuale, mediante: monitoraggio delle opportunità finanziarie; definizione degli obiettivi progettuali; assistenza nella	19,00%	0	3	1	4	Via A. De Benedictis, 1 64100 Teramo (TE)

	predisposizione della documentazione di partecipazione ai bandi di finanziamento; verifica della fattibilità funzionale; ricerca e composizione del partenariato internazionale; pianificazione e monitoraggio dei budget di progetto; assistenza alla gestione e rendicontazione delle attività progettuali						
TERRE DEL PIACERE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA scarl	Ha lo scopo consortile di creazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di destinazione ed opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale, operando anche come DMC (Destination Management Company), coerentemente con quanto richiesto dall'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo "Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione", approvato con D.G.R. n. 725 del 6 novembre 2012	1,96%	€ 1.500	10	0	0	Via Tiburtina Valeria km. 229,100 65128 Pescara (PE)
CONSORZIO PER LA RICERCA VITIVINICOLA ED ENOLOGICA IN ABRUZZO - CRIVEA srl - in liquidazione	La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca applicata, scientifica e tecnologica con risultati diffusibili per il risanamento, l'ammodernamento ed il miglioramento della vitivinicoltura abruzzese e nazionale anche mediante il potenziamento e la riqualificazione dei settori di supporto tecnico-scientifico alla vitivinicoltura	0,00%	0	4	0	5.	c/o Municipio di Miglianico Piazza Umberto I, 1 Miglianico (CH)
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO scarl	L'oggetto sociale del consorzio è quello di attuare il programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità carne d'Abruzzo, indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore delle carni, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale	1,61 %	€ 50	9	0	0	S.S.16 nord, 240 66054 Vasto (CH)
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO sccarl	L'oggetto sociale del consorzio è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Latte d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore lattiero-caseario, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale	1,11 %	€ 50	9	0	0	S.S.16 nord, 240 66054 Vasto (CH)
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO scc	L'oggetto sociale del consorzio è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'Oliva d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore oleario, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale	0,91 %	€ 50	11	0	0	Piazza Garibaldi, 11 65019 Pianella (PE)
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO sccarl	L'oggetto sociale della società consortile è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Prodotti ortofrutticoli d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore ortofrutticolo, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale	0,62 %	€ 50	9	0	0	S.S.16 nord, 240 66054 Vasto (CH)
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO sccarl	L'oggetto sociale della società consortile è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore vitivinicolo, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale	0,68 %	€ 50	11	0	0	S.S.16 nord, 240 66054 Vasto (CH)
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA COSTA DEI TRABOCCHI scarl	Tra i suoi fini istituzionali, ha lo sviluppo sostenibile nel settore della pesca con le pratiche del pesca turismo ed ittiturismo, promozione turistica della Costa dei Trabocchi. Primo tra i GAC costituiti, nella	8,00 %	0	7	1	0	Piazza G.B. Vico, 3 66100 Chieti (CH)

	graduatoria della Regione Abruzzo, Assessorato alle Politiche Agricole, per il progetto relativo allo Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca (Asse IV del PO FEP 2007-2013) il GAC ha l'obiettivo, nell'ambito delle politiche regionali sul settore della pesca, di rafforzare la competitività delle zone di pesca della costa teatina, ristrutturare e orientare le attività economiche connesse attraverso iniziative di sviluppo integrato e sostenibili						
ALMALAUREA consorzio interuniversitario s.r.l.	Scopo del consorzio è quello di implementare la banca-dati ALMALAUREA procedendo all'aggiornamento progressivo della carriera professionale dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca; realizzare e gestire per conto del MIUR l'anagrafe nazionale dei laureati in stretto raccordo con le iniziative del ministero stesso finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1/bis del decreto legge 9 maggio 2003 convertito nella legge 270 dell'11 luglio 2003; favorire, sia a livello nazionale che comunitario, l'occupazione dei laureati e dei diplomati e l'armonizzazione tra la formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca; analizzare l'efficacia interna delle strutture formative degli atenei attraverso apposite indagini, sempre nel rispetto dell'autonomia e delle finalità proprie e peculiari di ogni Università; analizzare l'efficacia esterna delle proposte formative degli atenei attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati/diplomati; realizzare un efficace raccordo sinergico con l'istruzione media superiore; favorire la condivisione tra i laureati e i diplomati delle esperienze di formazione e di crescita professionale, promuovendo e realizzando, iniziative di natura associativa; promuovere ogni iniziativa a carattere nazionale ed internazionale volta al raggiungimento delle suddette finalità.	1,13%	€ 8.280	6	0	33	Viale A. Masini,36 40126 Bologna (BO)

Successivamente la Commissione, dopo aver sentito le strutture interessate circa l'utilità per l'ente del mantenimento della partecipazione, ha redatto il seguente quadro per ogni società tenendo conto dei criteri previsti dell'art. 1, comma 611, della L. 23.12.2014, n. 190. Inoltre, in ossequio al principio di trasparenza, per una maggiore completezza dei dati, per ciascuna società partecipata ha indicato anche le norme relative al recesso.

### 1) Società: **AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE**

**Natura giuridica:** scarl

**Quota di partecipazione dell'Università:** 1,03 %

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2040

**Attività caratteristica:** il Polo AGIRE è un diffusore di innovazioni nel settore agroindustriale, trasforma le esigenze del mercato interno ed internazionale, in proposte sintonizzate con il valore della domanda di prodotti e servizi agroindustriali.

Il Polo AGIRE è attivo nel mercato interno ed internazionale con proposte di alto valore di innovazione e qualità. Le aziende che lo compongono sono altamente competitive nelle produzioni e nei servizi, e con una rete di collaborazioni all'interno del Polo e con altri Poli internazionali, consentono ad AGIRE di essere protagonista delle innovazioni del settore. Le offerte di servizi e prodotti del Polo si diffondono nei maggiori canali dei mercati internazionali, rispondendo ed anticipando le esigenze della clientela con proposte riconosciute innovative, di alta qualità e in sintonia con i trend dei consumi del momento, quindi apprezzate dal *trade* e dai consumatori.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 174.128,00 utile: € 5.497,00.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (Eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza della società con le finalità dell'ente): i poli di Innovazione finanziati dalla Regione Abruzzo sono una realtà territoriale di grande importanza per il ruolo che rivestono nella ricerca e innovazione nel settore dedicato e rientrano a pieno titolo nel piano strategico di Ateneo. Pertanto, la partecipazione dell'Università a questa società è da ritenersi coerente con le finalità dell'ente.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi in quanto per gli amministratori di questa società non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c ), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell'Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso, anche il criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. Tale criterio non può essere preso in considerazione anche perché la partecipazione dell'Università non è di controllo dell'ente: la quota di partecipazione dell'ateneo è infatti meramente simbolica. Va aggiunto infine che, in ogni caso, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso:** secondo l'art. 30 dello Statuto, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: a. il cambiamento dell'oggetto della società; b. la trasformazione della società; c. la fusione e la scissione della società; d. la revoca dello stato di liquidazione; e. il trasferimento della sede della società all'estero; f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; g. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi. Tuttavia, il recesso produce effetti immediati, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti della società consortile anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi dello stesso derivanti dal presente statuto. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In particolare, trattandosi di Società consortile a responsabilità limitata, la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto circa la disciplina applicabile, cioè se quella del consorzio o quella del tipo societario di riferimento



(nel caso specifico della società a responsabilità limitata). La tesi prevalente è che si applichi la disciplina del tipo societario di riferimento. Dunque, ai fini del recesso occorre vedere cosa le norme che regolano la società a responsabilità limitata prevedono. La norma di riferimento è, dunque, l'art. 2473 cod. civ. Tale norma riconosce un'ampia libertà all'autonomia statutaria, in tema di recesso: è, dunque, l'atto costitutivo che stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Se non vi provvede, possono trovare applicazione analogico i termini e le modalità del recesso previsti per le società per azioni. Il recesso, inoltre, è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: a) se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l'atto costitutivo può allungare fino ad un anno; b) se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti o astenuti): 1) al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; 2) alla sua fusione o scissione; 3) alla revoca dello stato di liquidazione; 4) al trasferimento della sede sociale all'estero; 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; 6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio. Infine, il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo che per le società per azioni, il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma). I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Dal momento che occorre contemperare l'interesse del socio che recede con la tutela dell'integrità del capitale e dei creditori sociali (art. 2473, IV comma, cod. civ.), la quota del socio recedente deve essere prima offerta in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso o attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Ma se anche la riduzione del capitale risulta impossibile per l'opposizione dei creditori, la società si scioglie.

## **2) Società: POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CAPITANK**

**Natura giuridica:** scarl

**Quota di partecipazione dell'Università:** 0,88 %

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2040

**Attività caratteristica:** ha per oggetto l'individuazione, l'adozione, l'implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni, protocolli, piattaforme, modelli, strumenti ed informazioni utili alla ricerca ed innovazione nel settore chimico farmaceutico.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 430.326,00 perdita: € 112.567,00

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (Eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza della società con le finalità dell'ente): i Poli di Innovazione finanziati dalla Regione Abruzzo sono una realtà territoriale di grande importanza per il ruolo che rivestono nella ricerca e innovazione nel settore dedicato e rientrano a pieno titolo nel piano strategico di Ateneo. Pertanto, la partecipazione dell'Università a questa società è da ritenersi coerente con le finalità dell'ente.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi in quanto per gli amministratori di questa società non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell'Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): questo criterio non è applicabile non essendo la partecipazione dell'Università di controllo dell'ente. La quota di partecipazione dell'ateneo alla società è infatti meramente simbolica. In ogni caso, poi, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso.** Il recesso è regolato, anzitutto, dall'articolo 30 dello Statuto, che si riporta: *“Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle decisioni riguardanti: a. il cambiamento dell’oggetto della società; b. la trasformazione della società; c. la fusione e la scissione della società; d. la revoca dello stato di liquidazione; e. il trasferimento della sede della società all’estero; f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società; g. il compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’art. 2468 co 4 del codice civile; h. il trasferimento delle partecipazioni, in relazione al disposto dell’art. 2469 co 2 del codice civile. Per espressa pattuizione dei soci, qualora alcuno di essi intenda recedere dalla società (“Socio Recedente”), avrà diritto di farlo in ogni momento, laddove ritenga che, in base ad informazioni concrete da valutarsi secondo principi di correttezza e buona fede, qualsiasi altro socio ponga in essere, anche individualmente, condotte che possano comportare una responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. a carico della società e/o del Socio Recedente, fatto comunque salvo il diritto del Socio Recedente stesso al risarcimento dei danni tutti diretti e indiretti. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Fatti salvi comunque i casi di recesso ed esclusione previsti dalla legge e dal presente statuto, ciascun socio ha il diritto di recedere dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dal suo ingresso nella società. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi. Tuttavia, il recesso produce effetti immediati, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti della società consortile anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi dello stesso derivanti dal presente statuto, per garantire l’esatto adempimento delle dette obbligazioni, la società consortile potrà trattenere le somme rivenienti dalla liquidazione sino alla chiusura di tutte le attività in cui il socio recedente era coinvolto a qualsiasi titolo ne il socio medesimo potrà revocare le garanzie prestate. In caso di recesso il consorzio ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione. Tuttavia l’importo della quota di liquidazione,*

*attesa la finalità Consortile della Società, non potrà essere in nessun caso superiore all'entità del capitale sociale da esso versato maggiorato degli interessi legali. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci".*

Per quanto riguarda le disposizioni di legge, trattandosi di Società consortile a responsabilità limitata, la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto circa la disciplina applicabile, cioè se quella del consorzio o quella del tipo societario di riferimento (nel caso specifico della società a responsabilità limitata). La tesi prevalente è che si applichi la disciplina del tipo societario di riferimento. Dunque, ai fini del recesso occorre vedere cosa le norme che regolano la società a responsabilità limitata prevedono. La norma di riferimento è, dunque, l'art. 2473 cod. civ. Tale norma riconosce un'ampia libertà all'autonomia statutaria, in tema di recesso: è, dunque, l'atto costitutivo che stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Se non vi provvede, possono trovare applicazione analogico i termini e le modalità del recesso previsti per le società per azioni. Il recesso, inoltre, è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: a) se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l'atto costitutivo può allungare fino ad un anno; b) se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti o astenuti): 1) al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; 2) alla sua fusione o scissione; 3) alla revoca dello stato di liquidazione; 4) al trasferimento della sede sociale all'estero; 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; 6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio. Infine, il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo che per le società per azioni, il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma). I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Dal momento che occorre contemperare l'interesse del socio che recede con la tutela dell'integrità del capitale e dei creditori sociali (art. 2473, IV comma, cod. civ.), la quota del socio recedente deve essere prima offerta in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso o attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Ma se anche la riduzione del capitale risulta impossibile per l'opposizione dei creditori, la società si scioglie.

### **3) Società: CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI**

**Natura giuridica:** srl

**Quota di partecipazione indiretta dell'Università:** 10,00%, posseduta tramite la Fondazione Università degli Studi di Teramo.

**Durata della società prevista dallo statuto:** non specificata

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 14.452,00 utile: € 541,00.

**Attività caratteristica:** la società spin-off dell'Università degli Studi di Teramo ha per oggetto l'attività di studio e ricerca, progettazione nazionale e internazionale sulle politiche sociali ed economiche comunitarie: promozione del turismo; sostegno alle imprese attraverso progettazione

mirata alle singole esigenze, mappatura bandi europei per le piccole e medie imprese e per enti di ricerca, gestione progettuale; promozione della cittadinanza europea e mediterranea; promozione degli scambi culturali; attività di sostegno, collaborazione, approfondimento, studio delle politiche socio/economiche dell'Unione Europea e del mediterraneo. Centrale si attesta l'azione di formazione universitaria e, pertanto, la ricerca di sinergie con centri di ricerca nazionali e internazionali, così da realizzare un network strategico di eccellenza.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (Eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza della società con le finalità dell'ente): in sede CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) è stata rilevata che è dubbia l'applicabilità della L. 23/12/2014, n. 190 alle società spin-off che nascono per espressa previsione legislativa (D.Lgs 297/99 - Procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori). Per quanto riguarda gli Spin-Off, dunque, il criterio di cui all' art. 1, comma 611 lett.a) cit. non è applicabile, in quanto questa forma di partecipazione consiste in un modello legale previsto dal legislatore per consentire all'Università di svolgere, mediante adeguati e flessibili strumenti privatistici, i propri compiti istituzionali. Gli spin off, infatti, hanno come obiettivo principale quello di favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio, per sostenere la ricerca applicata ed il trasferimento tecnologico. Non è pertanto in discussione la idoneità di questa società al perseguimento di uno scopo istituzionale dell'Ente.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a quello dei dipendenti, essendo composta da un solo amministratore e nessun dipendente. Tuttavia tale criterio è in radice inapplicabile per questa società, in quanto l'amministratore non percepisce nessun compenso. Più in generale, poi, tale criterio non è estensibile a società, come questa, che hanno la forma dello spin off, dal momento che per tali società è fisiologico, trattandosi di una sostanziale assistenza e sostegno alla nascita delle imprese, che il numero di dipendenti sia limitato, stante anche il coinvolgimento in termini operativi degli amministratori.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell'Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): questo criterio non è applicabile non essendo la partecipazione dell'Università di controllo della società. In ogni caso, poi, non sono previste remunerazioni agli amministratori della società. La riorganizzazione è poi in radice inapplicabile essendo la società composta da un unico amministratore. Va aggiunto infine che, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso:** oltre ai casi previsti dallo statuto, trattandosi di una società a responsabilità limitata, la norma di riferimento è l'art. 2473 cod. civ. Tale norma riconosce un'ampia libertà all'autonomia statutaria, in tema di recesso: è, dunque, l'atto costitutivo che stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Se non vi provvede, possono trovare applicazione analogico i termini e le modalità del recesso previsti per le società per azioni. Il recesso, inoltre, è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: a) se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l'atto costitutivo può allungare fino ad un anno; b) se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti o astenuti): 1) al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; 2) alla sua fusione o scissione; 3) alla revoca dello stato di liquidazione; 4) al trasferimento della sede sociale all'estero; 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; 6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio. Infine, il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo che per le società per azioni, il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma). I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Dal momento che occorre temperare l'interesse del socio che recede con la tutela dell'integrità del capitale e dei creditori sociali (art. 2473, IV comma, cod. civ.), la quota del socio recedente deve essere prima offerta in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso o attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Ma se anche la riduzione del capitale risulta impossibile per l'opposizione dei creditori, la società si scioglie.

#### **4) Società: CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**

**Natura giuridica:** scarl

**Quota di partecipazione dell'Università:** 17,00 %

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2055

**Attività caratteristica:** il consorzio è organo di promozione e di gestione del Distretto Tecnologico QSA della Regione Abruzzo previsto dall'Accordo di Programma Quadro firmato il 22/12/2005 tra Regione Abruzzo, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il consorzio si propone: di sviluppare attività di ricerca scientifica per accelerare l'innovazione e lo sviluppo nel settore agroalimentare e agroindustriale in generale, con particolare riferimento al territorio della regione Abruzzo; di organizzare un "sistema regionale dell'innovazione" che contribuisca allo sviluppo e al trasferimento alle imprese di metodi di produzione innovativi necessari a sostenerne un adeguato livello di competitività.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 72.104,00 utile: € 458,00.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza con le finalità dell'ente): la

partecipazione al Consorzio è coerente con le finalità dell'ente. Infatti, l'attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroindustriale e in quello agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, tutte le attività necessarie a realizzare, nella regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità un distretto tecnologico, rientrano pienamente nel piano strategico di Ateneo e, nello specifico, negli interessi della Facoltà di "Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali" che ha attivi un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi in quanto per gli amministratori non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell'Università minoritaria. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che i sei amministratori della società non percepiscono alcun compenso, e che vi è un unico dipendente, anche questo criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. In ogni caso, poi, questo criterio non è applicabile non essendo la partecipazione dell'Università di controllo della società. Va aggiunto infine che, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso:** L'art. 13 dello Statuto prevede che: *" 1) È consentito il recesso dei soci nei casi consentiti dalla legge, per giusta causa o quando sia loro richiesto di versare contributi finalizzati alla copertura dei costi di gestione definiti in via previsionale all'inizio di ogni esercizio del Consiglio di Amministrazione. 2) In caso di recesso, a dichiarazione che lo attesta deve essere inviata, tramite lettera raccomandata a/r o telegramma al presidente del consiglio di amministrazione. 3) Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di sei mesi"*.

Per quanto riguarda le disposizioni di legge, trattandosi di Società consortile a responsabilità limitata, la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto circa la disciplina applicabile, cioè se quella del consorzi o quella del tipo societario di riferimento (nel caso specifico della società a responsabilità limitata). La tesi prevalente è che si applichi la disciplina del tipo societario di riferimento. Dunque, ai fini del recesso occorre vedere cosa le norme che regolano la società a responsabilità limitata prevedono. La norma di riferimento è, dunque, l'art. 2473 cod. civ. Tale norma riconosce un'ampia libertà all'autonomia statutaria, in tema di recesso: è, dunque, l'atto costitutivo che stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Se non vi provvede, possono trovare applicazione analogico i termini e le modalità del recesso previsti per le società

per azioni. Il recesso, inoltre, è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: a) se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l'atto costitutivo può allungare fino ad un anno; b) se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti o astenuti): 1) al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; 2) alla sua fusione o scissione; 3) alla revoca dello stato di liquidazione; 4) al trasferimento della sede sociale all'estero; 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; 6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio. Infine, il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo che per le società per azioni, il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma). I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Dal momento che occorre contemperare l'interesse del socio che recede con la tutela dell'integrità del capitale e dei creditori sociali (art. 2473, IV comma, cod. civ.), la quota del socio recedente deve essere prima offerta in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso o attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Ma se anche la riduzione del capitale risulta impossibile per l'opposizione dei creditori, la società si scioglie.

#### **5) Società: GAL GRAN TERAMO**

**Natura giuridica:** scarl

In data 28 giugno 2013, l'Assemblea straordinaria della società ha deliberato la messa in liquidazione della società. Il procedimento di liquidazione ha preso avvio in data 25 luglio 2013. Il progetto di bilancio finale di liquidazione risulta chiuso al 12 giugno 2015. Dal bilancio finale di liquidazione risulta una perdita di € 10.625,00.

Dal bilancio di liquidazione risulta che la perdita di liquidazione, sommata con le perdite degli esercizi precedenti, fa risultare un residuo attivo di liquidazione di € 3.305,00 determinato dal credito IVA, destinato all'assemblea dei soci del 28 giugno 2013 quale residuo compenso spese al liquidatore, determinando, pertanto, nessun attivo da ripartire tra i soci.

#### **6) Società: CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO**

**Natura giuridica:** scarl

**Quota di partecipazione dell'Università:** 19,00 %

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2050

**Attività caratteristica:** il consorzio offre assistenza ad Enti ed imprese, nell'ambito della realizzazione di progetti a livello locale e internazionale, curando il management dell'intero ciclo di vita progettuale, mediante: monitoraggio delle opportunità finanziarie; definizione degli obiettivi progettuali; assistenza nella predisposizione della documentazione di partecipazione ai bandi di finanziamento; verifica della fattibilità funzionale; ricerca e composizione del partenariato internazionale; pianificazione e monitoraggio dei budget di progetto; assistenza alla gestione e rendicontazione delle attività progettuali.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 91.321,00 utile: € 203,00.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza con le finalità dell'ente): la Commissione Europea ha ritenuto di confermare al Consorzio Punto Europa l'assegnazione della qualifica di Antenna Ufficiale Europe Direct per la diffusione delle politiche dell'Unione Europea. In Italia sono solo 48, su 170 reti strategiche, i centri che hanno ottenuto questo riconoscimento.

La scelta di aderire al consorzio Punto Europa - Centro Europe Direct offre una corsia preferenziale per l'Ateneo, per gli enti territoriali, per le imprese, per le associazioni di categoria e per i cittadini che possono instaurare rapporti forti e qualificati con gli Enti comunitari e con le altre realtà nazionali ed extranazionali appartenenti alla rete stessa. È evidente quindi l'utilità per l'Università di Teramo della partecipazione a questa società.

Trattandosi peraltro di uno spin off universitario, il criterio di cui all'art. 1, comma 611, lett.a) cit. non è applicabile, in quanto questa forma di partecipazione consiste in un modello legale previsto dal legislatore per consentire all'Università di svolgere, mediante adeguati e flessibili strumenti privatistici, i propri compiti istituzionali. Gli spin off, infatti, hanno come obiettivo principale quello di favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio, per sostenere la ricerca applicata ed il trasferimento tecnologico. Non è pertanto in discussione la idoneità di questa società al perseguimento di uno scopo istituzionale dell'Ente.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere pari a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi a questa società in quanto per gli amministratori non è previsto alcun trattamento economico. Più in generale, poi, tale criterio non è estensibile a società, come questa, che hanno la forma dello spin off, dal momento che per tali società è fisiologico, trattandosi di una sostanziale assistenza e sostegno alla nascita delle imprese, che il numero di dipendenti sia limitato, stante anche il coinvolgimento in termini operativi degli amministratori.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell'Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso, il criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. Tale criterio non può essere preso in considerazione anche perché la partecipazione dell'Università non è di controllo dell'ente: la quota di partecipazione dell'ateneo alla società è infatti minoritaria. Va aggiunto infine che, in ogni caso, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n.*



90/2009), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso.** La facoltà di recesso del socio è prevista dall'art. 10 dello Statuto, il quale prevede che il socio può recedere dalla società, per tutta o parte della sua partecipazione al capitale sociale, nei casi previsti dal presente statuto, dagli artt. 2469, 2473, 2481bis, 2497 quater c.c. e dall'art. 34 del D. Lgs, n. 5/2003. Lo stesso articolo dello statuto prevede le modalità formali del recesso. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione della quota del socio recedente, nonché per le modalità ed i termini di rimborso, detto articolo fa riferimento all'art. 2473 cod. civ.

Per quanto riguarda le disposizioni di legge, trattandosi di Società consortile a responsabilità limitata, la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto circa la disciplina applicabile, cioè se quella del consorzio o quella del tipo societario di riferimento (nel caso specifico della società a responsabilità limitata). La tesi prevalente è che si applichi la disciplina del tipo societario di riferimento. Dunque, ai fini del recesso occorre vedere cosa le norme che regolano la società a responsabilità limitata prevedono. La norma di riferimento è, dunque, l'art. 2473 cod. civ. Tale norma riconosce un'ampia libertà all'autonomia statutaria, in tema di recesso: è, dunque, l'atto costitutivo che stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Se non vi provvede, possono trovare applicazione analogico i termini e le modalità del recesso previsti per le società per azioni. Il recesso, inoltre, è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: a) se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l'atto costitutivo può allungare fino ad un anno; b) se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti o astenuti): 1) al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; 2) alla sua fusione o scissione; 3) alla revoca dello stato di liquidazione; 4) al trasferimento della sede sociale all'estero; 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; 6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio. Infine, il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo che per le società per azioni, il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma). I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Dal momento che occorre temperare l'interesse del socio che recede con la tutela dell'integrità del capitale e dei creditori sociali (art. 2473, IV comma, cod. civ.), la quota del socio recedente deve essere prima offerta in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso o attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Ma se anche la riduzione del capitale risulta impossibile per l'opposizione dei creditori, alla società si scioglie.

## **7) Società: TERRE DEL PIACERE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**Natura giuridica:** scrl

**Quota di partecipazione dell'Università:** 1,96 %

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2052

**Attività caratteristica:** ha lo scopo consortile di creazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di destinazione ed opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale, operando anche come DMC (Destination Management Company), coerentemente con quanto richiesto dall'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo "Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione", approvato con D.G.R. n. 725 del 6 novembre 2012.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 95.686,00 perdita: € 5.213,53.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza con le finalità dell'ente): gli scopi sociali della scarl Terre del Piacere rientrano nel piano strategico di Ateneo, anche al fine della presentazione di domande di partecipazione ad avvisi pubblici e a progetti di sviluppo turistico. La coerenza con le finalità dell'ente è palesata anche dal fatto che attualmente l'Università di Teramo ha attivo uno specifico corso di laurea in Scienze del turismo.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il criterio in esame non può in radice applicarsi a questa società in quanto per gli amministratori non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell'Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso, anche questo criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. Si deve osservare inoltre che la partecipazione dell'Università è di minoranza e non consente il controllo dell'ente. Va aggiunto infine che, in ogni caso, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso.** Art. 13 dello Statuto: *“Il diritto di recesso compete: – ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni; – ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci; – in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.*

*La volontà di recedere deve essere comunicata all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (contente l’indicazione delle generalità del socio*

*recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento) entro trenta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso ovvero, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, dalla conoscenza di tale fatto da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la delibera che lo legittima ovvero è deliberato lo scioglimento della società. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione, ai sensi di legge, è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 codice civile. Il rimborso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società. Esso deve avvenire con le modalità previste dalla legge e può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso, l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente”.*

Per quanto riguarda le disposizioni di legge, trattandosi di Società consortile a responsabilità limitata, la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto circa la disciplina applicabile, cioè se quella del consorzio o quella del tipo societario di riferimento (nel caso specifico della società a responsabilità limitata). La tesi prevalente è che si applichi la disciplina del tipo societario di riferimento. Dunque, ai fini del recesso occorre vedere cosa le norme che regolano la società a responsabilità limitata prevedono. La norma di riferimento è, dunque, l'art. 2473 cod. civ. Tale norma riconosce un'ampia libertà all'autonomia statutaria, in tema di recesso: è, dunque, l'atto costitutivo che stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Se non vi provvede, possono trovare applicazione analogico i termini e le modalità del recesso previsti per le società per azioni. Il recesso, inoltre, è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: a) se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l'atto costitutivo può allungare fino ad un anno; b) se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti o astenuti): 1) al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; 2) alla sua fusione o scissione; 3) alla revoca dello stato di liquidazione; 4) al trasferimento della sede sociale all'estero; 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; 6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio. Infine, il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo che per le società per azioni, il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma). I soci che recedono hanno diritto di

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Dal momento che occorre contemperare l'interesse del socio che recede con la tutela dell'integrità del capitale e dei creditori sociali (art. 2473, IV comma, cod. civ.), la quota del socio recedente deve essere prima offerta in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso o attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Ma se anche la riduzione del capitale risulta impossibile per l'opposizione dei creditori, alla società si scioglie.

#### **8) Società: CONSORZIO PER LA RICERCA VITIVINICOLA ED ENOLOGICA IN ABRUZZO - CRIVEA**

**Natura giuridica:** srl

**Quota di partecipazione dell'Università:** 0,00 %

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2030

: La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca applicata, scientifica e tecnologica con risultati diffusibili per il risanamento, l'ammmodernamento ed il miglioramento della vitivinicoltura abruzzese e nazionale anche mediante il potenziamento e la riqualificazione dei settori di supporto tecnico-scientifico alla vitivinicoltura.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** in scioglimento e liquidazione dal 21 dicembre 2014.

#### **9) Società: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO**

**Natura giuridica:** scarl

**Quota di partecipazione dell'Università:** 1,61 %.

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2050

**Attività caratteristica:** l'oggetto sociale del consorzio è quello di attuare il programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità carne d'Abruzzo, indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore delle carni, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 2.621,00 perdita: € 479,00.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza con le finalità dell'ente): la giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione 27.01.2014, n. 44 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" ha riconosciuto il Distretto Agroalimentare di Qualità "Carne d'Abruzzo". L'attività caratteristica di questa società rientra pienamente tra gli obiettivi strategici dell'Università di Teramo ed, in particolare, della sua Facoltà di "Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali", che ha attivi un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari: è pertanto da ritenere utile e coerente con le finalità dell'ente.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a

quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi in quanto per gli amministratori di questa società non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. Le altre società partecipate nella forma di “Distretto agroalimentare”, infatti, hanno un oggetto e un settore di sviluppo diverso. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell’Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso e che non c’è nessun dipendente, anche il criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. Tale criterio non può essere preso in considerazione anche perché la partecipazione dell’Università non è di controllo dell’ente: la quota di partecipazione dell’ateneo è infatti meramente simbolica. Va aggiunto infine che, in ogni caso, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell’Università di Teramo per l’anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull’Università.

**Recesso.** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; che anche in assenza dei presupposti suddetti venga autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Non è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società consortile e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

Per quanto riguarda le disposizioni di legge, trattandosi di Società consortile a responsabilità limitata, la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto circa la disciplina applicabile, cioè se quella del consorzio o quella del tipo societario di riferimento (nel caso specifico della società a responsabilità limitata). La tesi prevalente è che si applichi la disciplina del tipo societario di riferimento. Dunque, ai fini del recesso occorre vedere cosa le norme che regolano la società a responsabilità limitata prevedono. La norma di riferimento è, dunque, l’art. 2473 cod. civ. Tale norma riconosce un’ampia libertà all’autonomia statutaria, in tema di recesso: è, dunque, l’atto costitutivo che stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Se non vi provvede, possono trovare applicazione analogico i termini e le modalità del recesso previsti per le società per azioni. Il recesso, inoltre, è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: a) se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l’atto costitutivo può allungare fino ad un anno; b) se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti o astenuti): 1) al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società; 2) alla sua fusione o scissione; 3) alla revoca dello stato di liquidazione; 4) al trasferimento della sede sociale all’estero; 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo; 6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante

modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio. Infine, il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo che per le società per azioni, il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma). I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Dal momento che occorre temperare l'interesse del socio che recede con la tutela dell'integrità del capitale e dei creditori sociali (art. 2473, IV comma, cod. civ.), la quota del socio recedente deve essere prima offerta in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso o attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Ma se anche la riduzione del capitale risulta impossibile per l'opposizione dei creditori, la società si scioglie.

#### **10) Società: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO**

**Natura giuridica:** sccarl (società cooperativa consortile a responsabilità limitata)

**Quota di partecipazione dell'Università:** 1,11 %.

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2050

**Attività caratteristica:** attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Latte d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore lattiero-caseario, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 3.380,00 perdita: € 1.120,00.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza con le finalità dell'ente): la giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione 27.01.2014, n. 45 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" ha riconosciuto il Distretto Agroalimentare di Qualità "Latte d'Abruzzo". L'attività caratteristica di questa società rientra pienamente tra gli obiettivi strategici dell'università di Teramo ed, in particolare, della sua Facoltà di "Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali", che ha attivi un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari: è pertanto da ritenere utile e coerente con le finalità dell'ente.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi a questa società in quanto per gli amministratori non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che

svolgono funzioni analoghe o simili. Le altre società partecipate nella forma di “Distretto agroalimentare”, infatti, hanno un oggetto e un settore di sviluppo diverso. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell’Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso e che non c’è nessun dipendente, anche il criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. Tale criterio non può essere preso in considerazione anche perché la partecipazione dell’Università non è di controllo dell’ente, essendo la quota di partecipazione dell’ateneo meramente simbolica. Va aggiunto infine che, in ogni caso, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell’Università di Teramo per l’anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull’Università.

**Recesso.** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; che anche in assenza dei presupposti suddetti venga autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Non è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società consortile e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

Il recesso è inoltre regolato dall’art. 2532 cod. civ., che disciplina appunto la figura del recesso nelle società cooperative. Esso, dunque, è ammesso per legge: a) quando l’atto costitutivo vieta la cessione delle quote o delle azioni; b) nei casi previsti per le società a responsabilità limitata. Il recesso dei soci cooperatori non può essere in alcun caso parziale. Ciò perché gli obiettivi di parziale disinvestimento e riduzione del rischio perseguiti con il recesso parziale mal si conciliano con la logica non puramente speculativa che deve ispirare la partecipazione del socio cooperatore. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla società e gli amministratori devono esaminarla con tempestività (60 giorni) comunicando immediatamente al socio se ritengono non sussistere i presupposti per il recesso. In tal caso il socio può proporre opposizione dinanzi al tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione. Secondo quanto prevede la norma il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge e l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

## **11) Società: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D’OLIVA D’ABRUZZO**

**Natura giuridica:** scc (società cooperativa consortile)

**Quota di partecipazione dell’Università:** 0,91 %.

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2050

**Attività caratteristica:** attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità “Olio d’Oliva d’Abruzzo”, indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione

dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore oleario, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 4.696,00 perdita: € 804,00.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza con le finalità dell'ente): la giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione 24.03.2014, n. 205 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" ha riconosciuto il Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'oliva d'Abruzzo". L'attività caratteristica di questa società rientra pienamente tra gli obiettivi strategici dell'università di Teramo ed, in particolare, della sua Facoltà di "Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali", che ha attivi un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari: è pertanto da ritenere utile e coerente con le finalità dell'ente.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi a questa società in quanto per gli amministratori non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. Le altre società partecipate nella forma di "Distretto agroalimentare", infatti, hanno un oggetto e un settore di sviluppo diverso. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell'Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso e che non c'è nessun dipendente, anche il criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. Tale criterio non può essere preso in considerazione anche perché la partecipazione dell'Università non è di controllo dell'ente: la quota di partecipazione dell'ateneo è infatti meramente simbolica. Va aggiunto infine che, in ogni caso, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso:** oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; che anche in assenza dei presupposti suddetti venga autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Non è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società consortile e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la



stessa Società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

Il recesso è inoltre regolato dall'art. 2532 cod. civ., che disciplina appunto la figura del recesso nelle società cooperative. Esso, dunque, è ammesso per legge: a) quando l'atto costitutivo vieta la cessione delle quote o delle azioni; b) nei casi previsti per le società a responsabilità limitata. Il recesso dei soci cooperatori non può essere in alcun caso parziale. Ciò perché gli obiettivi di parziale disinvestimento e riduzione del rischio perseguiti con il recesso parziale mal si conciliano con la logica non puramente speculativa che deve ispirare la partecipazione del socio cooperatore. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla società e gli amministratori devono esaminarla con tempestività (60 giorni) comunicando immediatamente al socio se ritengono non sussistere i presupposti per il recesso. In tal caso il socio può proporre opposizione dinanzi al tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione. Secondo quanto prevede la norma il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge e l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

## **12) Società: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO**

**Natura giuridica:** sccarl (società cooperativa consortile a responsabilità limitata)

**Quota di partecipazione dell'Università:** 0,62 %.

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2050

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 6.658,00 perdita: € 1.442,00.

**Attività caratteristica:** attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore ortofrutticolo, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza con le finalità dell'ente): la giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione 27.01.2014, n. 47 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" ha riconosciuto il Distretto Agroalimentare di Qualità "Prodotti ortofrutticoli d'Abruzzo". L'attività caratteristica di questa società rientra pienamente tra gli obiettivi strategici dell'università di Teramo ed, in particolare, della sua Facoltà di "Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali", che ha attivi un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari: è pertanto da ritenere utile e coerente con le finalità dell'ente.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi a questa società in quanto per gli amministratori non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni

detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. Le altre società partecipate nella forma di “Distretto agroalimentare”, infatti, hanno un oggetto e un settore di sviluppo diverso. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell’Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso e che non c’è nessun dipendente, anche il criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. Tale criterio non può essere preso in considerazione anche perché la partecipazione dell’Università non è di controllo dell’ente: la quota di partecipazione dell’ateneo è infatti meramente simbolica. Va aggiunto infine che, in ogni caso, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell’Università di Teramo per l’anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull’Università.

**Recesso:** oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; che anche in assenza dei presupposti suddetti venga autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Non è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società consortile e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

Il recesso è inoltre regolato dall’art. 2532 cod. civ., che disciplina appunto la figura del recesso nelle società cooperative. Esso, dunque, è ammesso per legge: a) quando l’atto costitutivo vieta la cessione delle quote o delle azioni; b) nei casi previsti per le società a responsabilità limitata. Il recesso dei soci cooperatori non può essere in alcun caso parziale. Ciò perché gli obiettivi di parziale disinvestimento e riduzione del rischio perseguiti con il recesso parziale mal si conciliano con la logica non puramente speculativa che deve ispirare la partecipazione del socio cooperatore. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla società e gli amministratori devono esaminarla con tempestività (60 giorni) comunicando immediatamente al socio se ritengono non sussistere i presupposti per il recesso. In tal caso il socio può proporre opposizione dinanzi al tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione. Secondo quanto prevede la norma il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge e l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

### **13) Società: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D’ABRUZZO**

**Natura giuridica:** sccarl (società cooperativa consortile a responsabilità limitata)

**Quota di partecipazione dell’Università:** 0,68 %.

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2050

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 7.016,00 perdita : € 334,00.

**Attività caratteristica:** L'oggetto sociale della società consortile è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore vitivinicolo, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza con le finalità dell'ente): la giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione 27.01.2014, n. 46 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" ha riconosciuto il Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo". L'attività caratteristica di questa società rientra pienamente tra gli obiettivi strategici dell'università di Teramo ed, in particolare, della sua Facoltà di "Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali", che ha attivi un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari: è pertanto da ritenere utile e coerente con le finalità dell'ente.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi a questa società in quanto per gli amministratori non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che svolgono funzioni analoghe o simili. Le altre società partecipate nella forma di "Distretto agroalimentare", infatti, hanno un oggetto e un settore di sviluppo diverso. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell'Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso e che non c'è nessun dipendente, anche il criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. Tale criterio non può essere preso in considerazione anche perché la partecipazione dell'Università non è di controllo dell'ente: la quota di partecipazione dell'ateneo è infatti meramente simbolica. Va aggiunto infine che, in ogni caso, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso:** oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; che anche in assenza dei presupposti suddetti venga autorizzato dal Consiglio di

Amministrazione.

Non è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società consortile e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

Il recesso è inoltre regolato dall'art. 2532 cod. civ., che disciplina appunto la figura del recesso nelle società cooperative. Esso, dunque, è ammesso per legge: a) quando l'atto costitutivo vieta la cessione delle quote o delle azioni; b) nei casi previsti per le società a responsabilità limitata. Il recesso dei soci cooperatori non può essere in alcun caso parziale. Ciò perché gli obiettivi di parziale disinvestimento e riduzione del rischio perseguiti con il recesso parziale mal si conciliano con la logica non puramente speculativa che deve ispirare la partecipazione del socio cooperatore. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla società e gli amministratori devono esaminarla con tempestività (60 giorni) comunicando immediatamente al socio se ritengono non sussistere i presupposti per il recesso. In tal caso il socio può proporre opposizione dinanzi al tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione. Secondo quanto prevede la norma il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge e l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **14) Società: GRUPPO DI AZIONE COSTIERA COSTA DEI TRABOCCHI**

**Natura giuridica:** scarl

**Quota di partecipazione dell'Università:** 8,00 %

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2022

**Attività caratteristica:** tra i suoi fini istituzionali, ha lo sviluppo sostenibile nel settore della pesca con le pratiche del pesca turismo ed ittiturismo, promozione turistica della Costa dei Trabocchi. Primo tra i GAC costituiti, nella graduatoria della Regione Abruzzo, Assessorato alle Politiche Agricole, per il progetto relativo allo Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca (Asse IV del PO FEP 2007-2013) il GAC ha l'obiettivo, nell'ambito delle politiche regionali sul settore della pesca, di rafforzare la competitività delle zone di pesca della costa teatina, ristrutturare e orientare le attività economiche connesse attraverso iniziative di sviluppo integrato e sostenibili.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 15.909,00 perdita; € 1.411,00.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza con le finalità dell'ente): gli scopi sociali del GAL rientrano nel piano strategico di Ateneo, anche al fine della presentazione di domande di partecipazione ad avvisi pubblici e a progetti di sviluppo turistico di destinazione e di ricerca.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere superiore a quello dei dipendenti. Tuttavia il criterio in esame non può in radice applicarsi in quanto per gli amministratori non è previsto alcun trattamento economico.

**Applicazione del criterio lett. c), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società che

svolgono funzioni analoghe o simili. In ogni caso poi le operazioni di fusione non sono possibili essendo la partecipazione dell'Università assolutamente minoritaria. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611 art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): considerato che gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso, anche il criterio della riorganizzazione aziendale per il contenimento dei costi di funzionamento è in radice inapplicabile. Tale criterio non può essere preso in considerazione anche perché la partecipazione dell'Università non è di controllo dell'ente: la quota di partecipazione dell'ateneo alla società è infatti assolutamente minoritaria. Va aggiunto infine che, in ogni caso, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso.** L'art. 7 dello statuto prevede che: *“Ogni socio, oltre i casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società se non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, potendo considerarsi giuste cause, legittimino il recesso e a provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti. I soci detengono la piena e libera facoltà di recesso dalla Società consortile, fermo restando l'assunzione degli obblighi derivanti, fino al momento del recesso, dal contributo ottenuto a seguito della costituzione del GAC Costa dei Trabocchi, a valere sul finanziamento di cui all'avviso pubblico della Regione Abruzzo richiamato dall'art. 4 ultimo capoverso. Per la determinazione del valore delle quote ed il procedimento di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 2437 ter e 2437 quater c.c.”.*

Per quanto riguarda le disposizioni di legge, trattandosi di Società consortile a responsabilità limitata, la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto circa la disciplina applicabile, cioè se quella del consorzi o quella del tipo societario di riferimento (nel caso specifico della società a responsabilità limitata). La tesi prevalente è che si applichi la disciplina del tipo societario di riferimento. Dunque, ai fini del recesso occorre vedere cosa le norme che regolano la società a responsabilità limitata prevedono. La norma di riferimento è, dunque, l'art. 2473 cod. civ. Tale norma riconosce un'ampia libertà all'autonomia statutaria, in tema di recesso: è, dunque, l'atto costitutivo che stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Se non vi provvede, possono trovare applicazione analogico i termini e le modalità del recesso previsti per le società per azioni. Il recesso, inoltre, è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: a) se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l'atto costitutivo può allungare fino ad un anno; b) se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti o astenuti): 1) al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; 2) alla sua fusione o scissione; 3) alla revoca dello stato di liquidazione; 4) al trasferimento della sede sociale all'estero; 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; 6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio. Infine, il diritto di recesso è riconosciuto

al socio contrario all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo che per le società per azioni, il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma). I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Dal momento che occorre temperare l'interesse del socio che recede con la tutela dell'integrità del capitale e dei creditori sociali (art. 2473, IV comma, cod. civ.), la quota del socio recedente deve essere prima offerta in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso o attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Ma se anche la riduzione del capitale risulta impossibile per l'opposizione dei creditori, alla società si scioglie.

### **15) Società: CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA**

**Natura giuridica:** Consorzio interuniversitario – società consortile a r.l.

**Quota di partecipazione dell'Università:** 1,13 %

**Durata della società prevista dallo statuto:** 31.12.2030.

**Attività caratteristica:** Come previsto dall'Art. 2 dello Statuto del Consorzio, le finalità di ALMALAUREA sono le seguenti: a) implementare la banca-dati ALMALAUREA procedendo all'aggiornamento progressivo della carriera professionale dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca; b) realizzare e gestire per conto del MIUR l'anagrafe nazionale dei laureati in stretto raccordo con le iniziative del ministero stesso finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1/bis del decreto legge 9 maggio 2003 convertito nella legge 270 dell'11 luglio 2003; c) favorire, sia a livello nazionale che comunitario, l'occupazione dei laureati e dei diplomati e l'armonizzazione tra la formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca; d) analizzare l'efficacia interna delle strutture formative degli atenei attraverso apposite indagini, sempre nel rispetto dell'autonomia e delle finalità proprie e peculiari di ogni Università; e) analizzare l'efficacia esterna delle proposte formative degli atenei attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati/diplomati; f) realizzare un efficace raccordo sinergico con l'istruzione media superiore; g) favorire la condivisione tra i laureati e i diplomati delle esperienze di formazione e di crescita professionale, promuovendo e realizzando, iniziative di natura associativa; h) promuovere ogni iniziativa a carattere nazionale ed internazionale volta al raggiungimento delle suddette finalità.

**Situazione economico patrimoniale 2014:** patrimonio netto: € 844.098,30; utile: € 616.330,30.

**Applicazione del criterio lett. a), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (Eliminazione di società non indispensabili e valutazione dell'utilità e della coerenza della società con le finalità dell'ente): il Consorzio ALMALAUREA è da ritenersi una realtà molto importante per le Università italiane considerate le finalità che esso persegue (sopra riportate). È di tutta evidenza quindi l'utilità e la coerenza della partecipazione a questa Società con le finalità dell'ente. L'utilità e l'indispensabilità è dimostrata anche dalla circostanza che pressoché tutte le Università italiane aderiscono a tale Consorzio.

**Applicazione del criterio lett. b), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): il numero di amministratori di questa società risulta essere inferiore a

quello dei dipendenti.

**Applicazione del criterio lett. c ), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): il criterio in esame non ricorre non essendoci altre società partecipate dall'Università di Teramo che svolgono funzioni analoghe o simili. Le operazioni di fusione non sono poi possibili essendo la partecipazione dell'Università meramente simbolica. Non è altresì possibile la internalizzazione delle funzioni.

**Applicazione del criterio lett. e), c. 611, art. 1 L. 190/2014** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni): questo criterio non può essere preso in considerazione perché la partecipazione dell'Università non è di controllo dell'ente: la quota di partecipazione dell'ateneo è infatti meramente simbolica. Si segnala peraltro che, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Teramo per l'anno 2015 (*ex art. 2, c. 5, d.m. n. 90/2009*), non ci sono problemi di indebitamento da parte della società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.

**Recesso.** Il recesso può essere liberamente esercitato ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello statuto, con preavviso di almeno sei mesi, dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo al recesso.

## **PARTE TERZA. CONCLUSIONI**

Dall'analisi dettagliata svolta sulle singole società partecipate dall'Università di Teramo si evince agevolmente che la suddetta partecipazione è strumentale, oltre che coerente, con le finalità istituzionali dell'Ente. In particolare, si è voluto accertare l'attuale ed effettiva persistenza dell'interesse che ha mosso l'Ateneo a sottoscrivere la partecipazione, andando a riscontrarla con il coinvolgimento delle strutture interessate e con l'acquisizione di documenti pubblici tutti disponibili presso gli Uffici per ogni successivo riscontro. Di conseguenza, il criterio di cui alla *lett. a)* dell'art. 1, c. 611 della l. n. 190/2014 può, a giudizio della Commissione, considerarsi largamente soddisfatto, ferma restando la necessità interpretativa di adattarne l'applicazione alla precisa missione dell'Università, certamente diversa da quella che perseguono gli altri Enti ugualmente obbligati dalla legge alla redazione del Piano di razionalizzazione.

Un diverso ordine di valutazione, la Commissione ha ritenuto di doverlo fare con riguardo agli spin-off universitari, nei cui confronti la Commissione ha giudicato il criterio non pienamente applicabile. Si badi, non perché gli spin off non siano utili e indispensabili per le finalità dell'Ateneo, ma per la ragione che – come già detto nelle parti precedenti – questa forma di partecipazione consiste in un modello legale previsto dal legislatore per consentire all'Università di svolgere, mediante adeguati e flessibili strumenti privatistici, i propri compiti istituzionali di ricerca applicata e trasferimento tecnologico. L'idoneità quindi degli Spin off al perseguimento di uno scopo istituzionale dell'Ente è tipizzata dal legislatore e non può perciò essere messa in discussione. Tale idoneità si evince anche dal recente regolamento di Ateneo per la "Costituzione di Spin-off e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi di Teramo" (D.R. n. 222 del 16/04/2015), il quale disciplina in forma compiuta ed esaustiva la partecipazione dell'Ateneo allo spin-off (art. 4), risolvendo sia i problemi della sua

eventuale esposizione finanziaria sia le modalità di uscita dallo spin-off.

Nello specifico, comunque, la Commissione ha potuto constatare che i due spin-off universitari oggetto di valutazione, CISREM e COPE TERAMO, sono funzionali al perseguimento di uno scopo istituzionale dell'Ente (come si evince anche dal verbale n. 2/2015 del Comitato Spin off dell'Università di Teramo).

A giudizio della Commissione sono, invece, da ritenere inapplicabili i criteri di cui alle *lett. b)* ed *e)* del c. 611 dell'art. 1 della citata legge.

Nel primo caso – soppressione delle società per numero di amministratori superiore ai dipendenti - la Commissione ha ritenuto che l'inapplicabilità del criterio è determinata dalla *ratio* che lo governa ossia la necessità di evitare che si generino oneri diretti o indiretti sull'Ente. Una volta accertato che l'attività degli amministratori non comporta alcun onere a carico dell'Ateneo, poiché svolta quasi sempre a titolo gratuito, l'applicabilità del criterio è stata esclusa in radice.

Nella seconda ipotesi – riduzione dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi o attraverso la riduzione delle relative remunerazioni - le ragioni dell'inapplicabilità sono in parte coincidenti con quanto detto per la *lett. b)* e per altra parte sono da rinvenire nella circostanza che l'Ateneo, in nessun caso, detiene il controllo delle società. L'analisi dettagliata delle singole società dimostra, infatti, che la partecipazione dell'Università è del tutto simbolica e ciò pregiudica la possibilità di mettere in atto scelte strategiche finalizzate alla riorganizzazione, senza la contestuale volontà degli altri soci. Di contro, l'esperienza delle due società in liquidazione, CRIVEA e GAL GRAN TERAMO, dimostrano che laddove è stato possibile si è perseguito l'obiettivo della riorganizzazione nell'ottica della razionalizzazione.

Per completezza di esame, si è provveduto altresì ad esaminare la disciplina civilista sul recesso e ad analizzare gli statuti delle società partecipate.

Tutto il materiale acquisito e consultato è disponibile per visione presso gli Uffici competenti.

Da ultimo, si è preso atto che il criterio di cui alla *lett. c)* - eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile - non ricorre per le società partecipate dall'Ateneo teramano.

In conclusione, il quadro complessivo che emerge può essere riassunto nei seguenti termini.

L'Università di Teramo, al fine di assicurare il contenimento della spesa e il buon andamento dell'azione amministrativa, ha provveduto, ancor prima dell'obbligo legislativo sancito dalla legge n. 190/2014, a dismettere la quota di partecipazione di due società (GAL GRAN TERAMO e CONSORZIO PER LA RICERCA VITIVINICOLA ED ENOLOGICA IN ABRUZZO – CRIVEA), che sono state poste in liquidazione.

Quanto al resto, dai documenti messi a disposizione emerge che la partecipazione alle società CISREM, CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI s.r.l., CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI scarl, CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO scarl e GRUPPO DI AZIONE COSTIERA COSTA DEI TRABOCCHI scarl, costituisce per l'Università un beneficio con riguardo all'attività di ricerca e/o didattica istituzionale, tenuto conto dell'assenza di costi stimati.

Lo stesso può dirsi per le società DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO, DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO, DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO, DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI



ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO e DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO, considerata anche in questo caso l'irrisorietà dei costi annui stimati (50 euro).

Per le altre società (AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE scarl, POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO CAPITANK scarl e TERRE DEL PIACERE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA scarl) l'onere complessivo gravante sul bilancio di ateneo per anno è comunque limitato, andando dai 1.500 euro ai 2.000 euro. Per cui, anche sentiti i vertici di Ateneo, la quota di partecipazione può ritenersi giustificata nel rapporto costi benefici.

L'onere gravante sul bilancio dell'Università di Teramo è significativo soltanto per la società consortile a r.l. ALMALAUREA, essendo di 8.280 euro. Tuttavia, in questo caso, valutati gli scopi della società, è del tutto evidente il vantaggio della partecipazione del nostro Ateneo a tale Consorzio, come dimostrato anche dal fatto che pressoché tutte le Università italiane vi aderiscono.

Si è visto poi che in tutte le società la partecipazione né maggioritaria né di controllo non consente di poter operare misure ed interventi. Le quote risultano, infatti, minoritarie e nella maggior parte dei casi simboliche.

Va ricordato infine che, come si evince dalla relazione dei revisori dei conti per l'anno 2015, non vi sono allo stato problemi di indebitamento da parte di tutte le società e non sussistono rischi di ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università.